



## **GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE E DELL'ESTEROMETRO**

Data	Versione	Descrizione	Autore
5 marzo 2024	1.9	<p><i>Introduzione della descrizione delle modalità di rettifica delle comunicazioni trasmesse via SDI con i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28.</i></p> <p><i>Fornite indicazioni per la compilazione della sezione “AltriDatiGestionali” da parte delle imprese agricole in regime speciale.</i></p>	Agenzia delle entrate
30 settembre 2022	1.8	<p><i>Introduzione del tipo documento TD28 per la comunicazione esterometro nel</i></p>	Agenzia delle entrate

		<i>caso di ricezione di fattura cartacea con addebito IVA da operatore sammarinese per acquisto di beni; introdotte ulteriori precisazioni per rendere più chiare le indicazioni per l'utilizzo del TD19 per acquisto di beni dalla Repubblica di San Marino o dalla Città del Vaticano</i>	
15 luglio 2022	1.7	<i>Correzione di refusi e ulteriori precisazioni per rendere più chiare alcune indicazioni</i>	Agenzia delle entrate
04 febbraio 2022	1.6	<i>Modifica della sezione relativa alla registrazione della fattura per il tipo documento TD21 se l'assolvimento dell'IVA avviene in sede di liquidazione periodica, per correggere un refuso</i>	Agenzia delle entrate
07 luglio 2021	1.5	<i>Modifica della descrizione del tipo documento TD25 e della natura N6.2 per correggere un refuso</i>	Agenzia delle entrate
02 luglio 2021	1.4	<i>Modifica della descrizione del tipo documento TD24 e della natura N6.2  Ulteriori precisazioni per la compilazione della fattura e per i criteri di elaborazione delle bozze dei registri IVA precompilati in caso di valorizzazione del tipo documento TD04, TD17, TD19 e TD23 e della natura N.2.2</i>	Agenzia delle entrate
18 dicembre 2020	1.3	<i>Ulteriori precisazioni per la compilazione della fattura in caso di valorizzazione della natura N.2.1</i>	Agenzia delle entrate
16 dicembre 2020	1.2	<i>Ulteriori precisazioni per rendere più chiare alcune indicazioni</i>	Agenzia delle entrate
25 novembre 2020	1.1	<i>Correzione di un refuso a pag.7 : sostituzione del codice TD27 con TD19</i>	Agenzia delle entrate
23 novembre 2020	1.0	<i>Prima versione del documento</i>	Agenzia delle entrate

## Indice

Prefazione.....	5
Tabella riepilogativa dei codici Tipo-Documento .....	6
CORRETTO UTILIZZO DEI CODICI TIPO-DOCUMENTO .....	7
TD01 FATTURA, TD02 ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA, TD03 ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA, TD06 PARCELLA, TD07 FATTURA SEMPLIFICATA .....	7
TD04 NOTA DI CREDITO, TD08 NOTA DI CREDITO SEMPLIFICATA .....	7
TD05 NOTA DI DEBITO, TD09 NOTA DI DEBITO SEMPLIFICATA .....	9
TD16 INTEGRAZIONE FATTURA DA <i>REVERSE CHARGE</i> INTERNO .....	10
TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO.....	11
TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI.....	13
TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI <i>EX ART. 17, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972</i> .....	15
TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ( <i>EX ART. 6, COMMI 8 E 9-BIS, D.LGS. N. 471 DEL 1997 O ART. 46, COMMA 5, D.L. N. 331 DEL 1993</i> ) .....	17
TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO .....	20
TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA .....	21
TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA.....	23
TD24 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO, LETT. A), DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972.....	26
TD25 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO, LETT. B), DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972.....	27
TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI ( <i>EX ART. 36, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972</i> ).....	27
TD27 FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA.....	29
TD28 ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (fattura cartacea) .....	30
Tabella riepilogativa dei codici natura IVA .....	32
CORRETTO UTILIZZO DEI CODICI NATURA IVA .....	33
N2.1 – Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- <i>septies</i> , del d.P.R. n. 633 del 1972 .....	33
N2.2 – Operazioni non soggette – Altri casi .....	33
N3.1 – Non imponibili – Esportazioni .....	33
N3.2 – Non imponibili – Cessioni intracomunitarie.....	34
N3.3 – Non imponibili – Cessioni verso San Marino.....	34
N3.4 – Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione .....	34
N3.5 – Non imponibili – Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento .....	35

N3.6 – Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del <i>plafond</i> .....	35
N6.1 – Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero.....	36
N6.2 – Inversione contabile – Cessione di oro e argento ai sensi della legge n. 7 del 2000 nonché di oreficeria usata ad OPO.....	36
N6.3 – Inversione contabile – Subappalto nel settore edile .....	36
N6.4 – Inversione contabile – Cessione di fabbricati .....	36
N6.5 – Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari.....	37
N6.6 – Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici.....	37
N6.7 – Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi .....	37
N6.8 – Inversione contabile – Operazioni settore energetico.....	37
N6.9 – Inversione contabile – Altri casi .....	37
Istruzioni sull'utilizzo dei codici presenti nel blocco informativo <AltriDatiGestionali> 2.2.1.16 .....	38

## Prefazione

Le modalità di compilazione dei tipi documento, esposte nella presente guida, costituiscono indicazioni operative la cui osservanza consente, fermo restando il rispetto delle norme esistenti, di ottimizzare il processo di fatturazione, rendendo le informazioni contenute nel documento trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio (d'ora in avanti SDI) aderenti alla tipologia di cessione di beni o prestazione di servizi realmente effettuata. L'osservanza di tali indicazioni permette inoltre la corretta annotazione delle diverse tipologie di operazioni IVA nelle bozze dei registri precompilati dall'Agenzia delle entrate.

Si fa presente che i dati delle operazione transfrontaliere relativi a cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate fino al 30 giugno 2022 possono ancora essere trasmessi tramite il vecchio esterometro, utilizzando il tracciato “[Schema dati fattura.xsd](#)“.

**Tabella riepilogativa dei codici Tipo-Dокументo**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Flusso</b>
<b>TD01</b>	fattura	FE/vecchio esterometro
<b>TD02</b>	acconto/anticipo su fattura	FE
<b>TD03</b>	acconto/anticipo su parcella	FE
<b>TD04</b>	nota di credito	FE/ vecchio esterometro
<b>TD05</b>	nota di debito	FE/vecchio esterometro
<b>TD06</b>	parcella	FE
<b>TD07</b>	fattura semplificata	FES
<b>TD08</b>	nota di credito semplificata	FES
<b>TD09</b>	nota di debito semplificata	FES
<b>TD10</b>	fattura di acquisto intracomunitario beni	vecchio esterometro
<b>TD11</b>	fattura di acquisto intracomunitario servizi	vecchio esterometro
<b>TD12</b>	documento riepilogativo (art. 6, d.P.R. 695/1996)	vecchio esterometro
<b>TD16</b>	integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno	FE
<b>TD17</b>	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	FE
<b>TD18</b>	integrazione per acquisto di beni intracomunitari	FE
<b>TD19</b>	integrazione/autofattura per acquisto di beni <i>ex art. 17 c.2 DPR 633/72</i>	FE
<b>TD20</b>	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ( <i>ex art. 6 c.8 e 9-bis d.lgs. 471/97 o art. 46 c.5 d.l. 331/93</i> )	FE
<b>TD21</b>	autofattura per splafonamento	FE
<b>TD22</b>	estrazione beni da Deposito IVA	FE
<b>TD23</b>	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA	FE
<b>TD24</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. <i>a</i> ) DPR 633/72	FE
<b>TD25</b>	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. <i>b</i> ) DPR 633/72	FE
<b>TD26</b>	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni ( <i>ex art. 36 DPR 633/72</i> )	FE
<b>TD27</b>	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa	FE
<b>TD28</b>	acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)	FE

## **CORRETTO UTILIZZO DEI CODICI TIPO-DOCUMENTO**

### **TD01 FATTURA, TD02 ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA, TD03 ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA, TD06 PARCELLA, TD07 FATTURA SEMPLIFICATA**

**Descrizione operazione:** operazione in regime di IVA ordinaria. Il cedente/prestatore (d'ora in poi C/P), entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell'operazione<sup>1</sup>, emette una fattura nei confronti del cessionario/committente (d'ora in poi C/C).

#### **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P emittente.

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del C/C.

Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile.

#### **Registrazione della fattura (regole generali)**

Il C/P annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, seppure con riferimento a quest'ultimo (articolo 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare (articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972), il diritto alla detrazione in base alle disposizioni contenute nell'articolo 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e nell'articolo 1, del d.P.R. n. 100 del 1998.

### **TD04 NOTA DI CREDITO, TD08 NOTA DI CREDITO SEMPLIFICATA**

**Descrizione dell'operazione:** il C/P emette una nota di variazione in diminuzione – nota di credito TD04 o nota di credito semplificata TD08 ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti del C/C, indicando l'imponibile e la relativa imposta o la natura nei casi non si applichi l'imposta. La funzione di tali documenti è quella di variare – in diminuzione – quanto fatturato in precedenza.

#### **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P emittente.

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del C/C.

---

<sup>1</sup> Regola generale salvo le deroghe normativamente previste (cfr., ad esempio, l'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972).

Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile.

Indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di TD04, per fattura ordinaria e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD08, per fattura semplificata.

### **Registrazione della fattura**

Il C/P annota la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l'operazione; il C/C annota la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture di acquisto nel mese in cui l'ha ricevuta<sup>2</sup>.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04. Analoga modalità di trasmissione potrà essere adoperata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le Tipologie documento TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. **Nell'ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA.** In tali casistiche, il C/C, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, dovrà indicare nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della nota di credito ricevuta, quando disponibile.

### **Esempio:**

- il cedente francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 05/10/2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
- il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette a SDI il 06/10/2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 05/10/2020 del cedente francese, è riportato l'imponibile di 200 euro e l'imposta di 44 euro;
- il cedente francese il 03/11/2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 05/10/2020, una nota di credito dell'importo di 20 euro;
- conseguentemente il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere a SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 06/10/2020, riportando un imponibile di - 20 euro e un'imposta di - 4,4 euro e indicando nel campo 2.1.6 gli estremi della nota di credito ricevuta di 20 euro.

Dovrà essere invece adoperato il TD04 (o il TD08) nel caso di variazione in diminuzione di una precedente fattura trasmessa con TD24, TD25 o TD27.

---

<sup>2</sup> Tale criterio di registrazione sarà seguito nell'elaborazione delle bozze dei registri IVA precompilati, per ogni linea della fattura.

## **TD05 NOTA DI DEBITO, TD09 NOTA DI DEBITO SEMPLIFICATA**

**Descrizione dell'operazione:** il C/P emette una nota di variazione in aumento (nota di debito TD05 o nota di debito semplificata TD09) ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti del C/C, indicando l'imponibile e la relativa imposta o la natura nei casi in cui non si applichi l'imposta. La funzione di tali documenti è quella di variare – in aumento – quanto fatturato in precedenza.

### **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P emittente.

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del C/C.

Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile.

Indicazione degli estremi della fattura precedentemente inviata da rettificare nel campo 2.1.6 nel caso di TD05, per fattura ordinaria e nel blocco 2.1.2 nel caso di TD09, per fattura semplificata.

### **Registrazione della fattura**

Il C/P annota, entro i termini di legge, la nota di debito nel registro delle fatture emesse con riferimento al mese in cui è stata effettuata l'operazione, mentre il C/C annota la nota di debito ricevuta nel registro delle fatture ricevute con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione entro i limiti di legge.

Per le note di debito emesse dal C/P finalizzata a rettificare una fattura trasmessa, in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo deve integrare la nota di debito ricevuta e può, al tal fine, utilizzare la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno positivo e non può utilizzare il documento TD05. Analoga modalità di trasmissione potrà essere adoperata per rettificare, in aumento, un precedente documento trasmesso con le Tipologie documento TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. **Nell'ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA.** In tali casistiche, il C/C, nel documento emesso per rettificare un precedente documento integrativo, dovrà indicare nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> gli estremi della nota di debito ricevuta, quando disponibile.

Dovrà essere invece adoperato il TD05 (o il TD09) nel caso di variazione in aumento di una precedente fattura trasmessa con TD24, TD25 o TD27.

## **TD16 INTEGRAZIONE FATTURA DA *REVERSE CHARGE* INTERNO**

**Descrizione operazione:** operazione interna effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi degli articoli 17, commi quinto e sesto e 74, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972. Il C/P ha emesso una fattura elettronica (ad esempio TD01, TD02 o TD24) con uno dei codici Natura da N6.1 a N6.9, la quale deve essere integrata dal C/C indicando aliquota e imposta dovuta.

Per integrare la fattura ricevuta (normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di *reverse charge* interno, il C/C può effettuare attraverso lo SDI l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso (dato che è quest'ultimo a essere tenuto a integrare l'IVA in fattura). Il documento integrativo sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

Qualora il C/C volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD16 allo SDI entro la fine del mese riportato nel campo <Data>.

Alternativamente alla trasmissione del TD16 via SDI, il C/C può integrare manualmente la fattura ricevuta, da conservare secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia nella Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, ma in tal caso l'operazione non apparirà nelle suddette bozze di registri IVA elaborati dall'Agenzia.

Per rettificare una comunicazione trasmessa via SDI con TD16, il C/C trasmette un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso allo SDI (TD16), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere:

- 1) se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal C/P, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e il relativo IdSdI;
- 2) se la rettifica è dovuta a seguito di un errore nella comunicazione precedentemente inviata dal C/C, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.

### **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P che ha emesso la fattura in *reverse charge*.

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del C/C che effettua l'integrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione della fattura in *reverse charge* o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal C/P.

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (in caso di aliquote diversificate, si compilerà il documento con i singoli imponibili e le singole imposte).

Indicazione del codice Natura presente nella fattura inviata dal C/P (codici Natura da N6.1 a N6.9).

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e il relativo IdSDI.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva *ad hoc*.

### **Registrazione della fattura**

Il C/C annota la fattura integrata nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture di acquisto.

## **TD17 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO**

**Descrizione dell'operazione:** il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia<sup>3</sup>.

Il committente, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di servizi *intra-UE*) o emettere un'autofattura (nel caso di servizi *extra-UE*) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all' articolo 1, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, il committente deve inviare tramite SDI un tipo documento TD17 che sarà recapitato al solo soggetto emittente (dato che quest'ultimo è tenuto ad integrare la fattura con l'IVA). La trasmissione di un tipo documento TD17 consente anche di adempiere all'obbligo d'integrazione/autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Qualora il committente volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 allo SDI entro la fine del mese riportato nel campo <Data>.

Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD17 **per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022**, il committente trasmette un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso allo SDI (TD17), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere:

---

<sup>3</sup> Ai sensi dell'articolo 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 il *reverse charge* non trova applicazione (e il TD17 non deve essere utilizzato) qualora la prestazione di servizi territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

- 1) se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal prestatore, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI;
- 2) se la rettifica è dovuta a seguito di un errore nella comunicazione precedentemente inviata dal committente, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.

Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD17 incide anche sugli obblighi d'integrazione/autofattura ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest'ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD17 via SDI, il committente può integrare manualmente la fattura o emettere un'autofattura cartacea o elettronica *extra* SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal prestatore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite il vecchio esterometro.

Per la trasmissione degli acquisti di servizi effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda il paragrafo relativo all'utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.

## **Compilazione del documento**

### Fattura elettronica TD17

Blocco <CedentePrestatore>: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso<sup>4</sup>.

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal prestatore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi *intra*-UE;
- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi *extra*-UE o all'acquisto di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

---

<sup>4</sup> Si ricorda che qualora il prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (Risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il prestatore sia *extra*-UE, il committente deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del prestatore; qualora invece il prestatore sia residente in un paese UE, il committente deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del prestatore.

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal prestatore e della relativa imposta calcolata dal committente o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità e codice N4 nel caso di esenzione).

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, quando disponibile, il relativo IdSdI.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva *ad hoc*.

#### Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite vecchio esterometro

Il committente trasmette tramite il vecchio esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD11 nel caso di acquisti di servizi *intra-UE* o il codice TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi *extra-UE* con l'utilizzo, in entrambi i casi, della relativa Natura qualora non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili *ex articolo 9 del decreto IVA* e N4 per acquisto di servizi esenti).

#### **Registrazione del documento integrativo**

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello delle fatture ricevute.

## **TD18 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI**

**Descrizione dell'operazione:** il cedente residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, deve integrare il documento ricevuto per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, il cessionario deve predisporre un altro documento, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD18 che verrà recapitato solo al soggetto emittente (dato che è quest'ultimo ad essere tenuto ad integrare l'IVA in fattura). La trasmissione di un tipo documento TD18 consente anche di adempiere all'obbligo d'integrazione ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993. Si precisa che il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

Qualora il cessionario volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD18 allo SDI entro la fine del mese riportato nel campo <Data>.

Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD18 **per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022**, il cessionario trasmette un documento della medesima tipologia del

documento già trasmesso allo SDI (TD18), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere:

- 1) se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente UE, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI;
- 2) se la rettifica è dovuta a seguito di un errore nella comunicazione precedentemente inviata dal cessionario, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.

Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD18 incide anche sull'obbligo d'integrazione ai fini IVA qualora quest'ultimo non sia stato adempiuto in via cartacea. Pertanto, in quest'ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD18 via SDI, il cessionario può integrare manualmente la fattura ed è obbligato a comunicare i dati della fattura ricevuta dal cedente estero, integrata con i dati dell'imposta, tramite il vecchio esterometro.

## **Compilazione del documento**

### Fattura elettronica TD18

Blocco <CedentePrestatore>: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso.

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del cessionario che effettua l'integrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal cedente estero).

Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del *plafond* occorre indicare N3.5).

Nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6.

Nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4.

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, se disponibile, il relativo IdSdI.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva *ad hoc*.

### Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite il vecchio esterometro

Il cessionario trasmette tramite il vecchio esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 trattandosi di acquisti intracomunitari di

beni con l'utilizzo della relativa Natura qualora non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese UE con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti esenti).

### **Registrazione della fattura**

Il documento integrativo trasmesso dal committente è annotato sia nel registro delle fatture emesse sia in quello delle fatture ricevute.

### **TD19 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17, SECONDO COMMA, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972**

**Descrizione dell'operazione:** il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione, vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario<sup>5</sup>.

Il cessionario, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, deve integrare il documento ricevuto (nel caso di cedente *intra*-UE) o emettere un'autofattura (nel caso di cedente *extra*-UE) per indicare l'imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione. Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, il cessionario deve predisporre un altro documento, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal cedente estero, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD19 che verrà recapitato solo al soggetto emittente. Il documento integrativo elettronico sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia. La trasmissione di un tipo documento TD19 consente anche di adempiere all'obbligo d'integrazione/autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

La trasmissione allo SDI di un tipo documento TD19 potrà essere effettuata dal cessionario anche nel caso di emissione di un'autofattura per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Il TD19 deve essere invece obbligatoriamente utilizzato nel caso di acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 al fine di integrare la fattura emessa dal cedente sammarinese in formato elettronico (cfr. Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022).

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura *ex articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972* per acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *c*), oppure per acquisti da

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'articolo 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 il *reverse charge* non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.

Qualora il cessionario volesse avvalersi delle bozze dei registri IVA precompilati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD19 allo SDI entro la fine del mese riportato nel campo <Data>.

Per rettificare una comunicazione da esterometro ovvero una comunicazione di integrazione riferita ad acquisto da San Marino trasmessa via SDI con TD19 **per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022**, il cessionario trasmette un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso allo SDI (TD19), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere:

- 1) se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdI;
- 2) se la rettifica è dovuta a seguito di un errore nella comunicazione precedentemente inviata dal cessionario, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.

Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD19 incide anche sugli obblighi d'integrazione/autofattura ai fini IVA qualora questi ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest'ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, alternativamente alla trasmissione del TD19 via SDI, il cessionario può integrare manualmente la fattura o emette un'autofattura cartacea o elettronica *extra* SDI ed è obbligato a comunicare i dati dell'operazione ricevuta dal cedente estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite il vecchio esterometro.

Per la trasmissione degli acquisti di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all'estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) si veda il paragrafo relativo all'utilizzo della Natura N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi.

## **Compilazione del documento**

### Fattura elettronica TD19

Blocco <CedentePrestatore>: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> Si ricorda che qualora il cedente emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (Risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il cedente sia *extra*-UE, il cessionario deve trasmettere un TD19 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del cedente; qualora invece il cedente sia residente in un paese UE, il cessionario deve trasmettere un TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del cedente.

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del cessionario che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata:

- la data di ricezione della fattura emessa dal cedente UE o dal cedente residente nella Repubblica di San Marino (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
- la data di effettuazione dell'operazione con il cedente *extra-UE* o con cedente residente nello Stato della Città del Vaticano nel caso di emissione dell'autofattura.

Indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del *plafond* occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *c*) oppure per acquisti da soggetti non residenti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6).

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> degli estremi della fattura/nota di variazione/comunicazione di riferimento e, se disponibile, il relativo IdSdI.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva *ad hoc*.

#### Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite il vecchio esterometro

Il cessionario trasmette tramite il vecchio esterometro, i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 nel caso di acquisti di beni da cedente *intra-UE* e un TD01 nel caso di acquisto di beni da cedente *extra-UE* con l'utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni già presenti in Italia da cedente estero con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti di servizi esenti) nel caso non si tratti di un'operazione imponibile.

#### **Registrazione del documento integrativo**

Il documento integrativo trasmesso dal committente o l'autofattura sono annotati sia nel registro delle fatture emesse che in quello delle fatture ricevute.

## **TD20 AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (EX ART. 6, COMMI 8 E 9-BIS, D.LGS. N. 471 DEL 1997 O ART. 46, COMMA 5, D.L. N. 331 DEL 1993)**

#### **Descrizione dell'operazione:**

- 1) Nei casi riportati nell'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, ossia di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, il C/C previo versamento dell'IVA

con F24, ove richiesto, deve emettere un'autofattura con tipologia “TipoDocumento” TD20, indicando l'imponibile, la relativa imposta e gli importi per i quali non si applica l'imposta. Nell'autofattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso.

La rettifica di un'autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD20 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).

- 2) Nelle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un'operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell'articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI:

- un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l'autofattura. Nell'autofattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD16 con l'indicazione della relativa imposta.

La rettifica di un'autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l'importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

- 3) Nelle ipotesi riportate nell'articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un'autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI:

- un tipo documento TD20, indicando l'imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell'autofattura dovrà indicare come C/P l'effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso;
- a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l'indicazione della relativa imposta.

La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 **per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022**, il cessionario può trasmettere un documento della

medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19). Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell'autofattura ai fini IVA qualora quest'ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest'ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

## **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P.

Blocco <CessionarioCommittente>: identificativo IVA di colui che effettua la regolarizzazione o l'integrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Indicazione dell'imponibile non fatturato dal C/P o dell'imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).

Compilazione del campo 2.2.1.16.1 <Tipodato> della sezione <AltriDatiGestionali> con il valore "F24" nel caso in cui la regolarizzazione dell'imposta a debito sia avvenuta con versamento tramite modello di versamento F24.

Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: si potrà inserire una numerazione progressiva *ad hoc*.

## **Registrazione della fattura**

Nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture ricevute, con indicazione del F24 con cui è stata versata l'IVA qualora dovuta.

Nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata nel registro delle fatture di acquisto. Con l'annotazione del relativo documento integrativo TD16, sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute, l'IVA è assolta in liquidazione.

Nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993, l'autofattura trasmessa dal cessionario è annotata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro delle fatture ricevute e l'IVA è assolta in liquidazione.

## **TD21 AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO**

**Descrizione dell'operazione:** l'esportatore abituale, che acquista con dichiarazione d'intento per un importo superiore al *plafond* disponibile, può sanare la situazione (Risoluzione n. 16/E del 6 febbraio 2017):

- a) con richiesta al C/P di effettuare una variazione in aumento dell'IVA, ai sensi dell'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972; resta, comunque, a carico dell'acquirente il pagamento degli interessi e delle sanzioni, anche tramite l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;
- b) con l'emissione di un'autofattura, contenente gli estremi identificativi di ciascun C/P, il numero progressivo delle fatture ricevute, l'ammontare eccedente il *plafond* e l'imposta che avrebbe dovuto essere applicata da versare con F24 insieme agli interessi;
- c) con l'emissione di un'autofattura (avente le caratteristiche sopra richiamate) entro il 31 dicembre dell'anno di splafonamento da annotare sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti e con l'assolvimento dell'IVA in sede di liquidazione periodica.

Nei casi b) e c), il C/C predispone e trasmette via SDI un'autofattura con tipologia documento TD21 che sarà recapitata solo al soggetto emittente.

La rettifica di un tipo documento TD21 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD21 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere (il documento rettificativo trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).

### **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: i dati di colui che emette l'autofattura.

Blocco <CessionarioCommittente>: i dati di colui che emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione che deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo splafonamento.

Indicazione dell'ammontare eccedente il *plafond* e della relativa imposta.

Compilazione del campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> della sezione <AltriDatiGestionali> con il valore "F24" nel caso in cui la regolarizzazione dell'imposta a debito sia avvenuta con versamento tramite modello di versamento F24.

Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6. <DatiFattureCollegate> nel caso in cui l'esportatore emette un'autofattura diversa per ogni C/P.

In alternativa può emettere un unico documento "riepilogativo" e indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori anche, ad esempio, in un allegato alla fattura.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: È consigliabile una numerazione progressiva *ad hoc*.

### Registrazione della fattura

Se l'assolvimento dell'IVA avviene con F24, l'autofattura è annotata nel solo registro degli acquisti.

Se l'assolvimento dell'IVA avviene in sede di liquidazione periodica, il C/C che emette l'autofattura annota, entro i termini della liquidazione periodica, la maggiore imposta nel registro IVA delle vendite, nonché annota l'autofattura anche nel registro IVA degli acquisti.

## TD22 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

**Descrizione dell'operazione:** il soggetto IVA procede all'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni precedentemente introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario (caso A) o di immissione in libera pratica (caso B), ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993. Sia nel caso A che nel caso B si possono a loro volta presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (casi A1 e B1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (casi A2 e B2).

In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:

- nel caso A1 integra la fattura in *reverse charge* ricevuta dal cedente UE;
- nel caso B1 emette autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972;
- nei casi A2 e B2 integra con IVA il documento (la fattura oppure, in caso di acquisto da soggetto *extra-UE*, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

A tal fine può, in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), predisporre un documento, contenente i dati necessari per l'assolvimento dell'imposta compresi i dati del cedente, ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD22 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l'aliquota e l'imposta dovuta. Tale documento sarà utilizzato in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell'Agenzia.

Alternativamente, il soggetto IVA che estrae i beni:

- nel caso A1 integra manualmente la fattura ricevuta dal cedente UE;
- nel caso B1 emette autofattura cartacea;
- nei casi A2 e B2 integra manualmente con IVA il documento (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto *extra-UE*, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente

precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

In tutti i casi sopra descritti (A1, A2, B1 e B2) la rettifica di un tipo documento TD22 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD22 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere (in caso di rettifica di un'autofattura il documento trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).

Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito, il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite vecchio esterometro dell'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto intracomunitario).

In generale, l'obbligo di trasmissione dei dati tramite il vecchio esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti a seguito di acquisto intracomunitario o di immissione in libera pratica) sussiste in un momento diverso e in particolare:

- all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD18 e Natura N3.6;
- all'atto dell'acquisto da soggetto non residente (UE o *extra*-UE) di beni che si trovano all'interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.

Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, fermo restando quanto appena esposto circa il momento in cui sorge l'obbligo di trasmissione dei dati di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 127 del 2015, il predetto obbligo si ritiene assolto con la trasmissione di un documento integrativo con codice TD18 e Natura N3.6 nell'ipotesi d'introduzione dei beni nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario oppure di un documento con codice TD19 e Natura N3.6 nell'ipotesi di acquisto da soggetto non residente (UE o *extra*-UE) di beni che si trovano all'interno del deposito.

## **Compilazione del documento**

### Fattura elettronica TD22

Blocco <CedentePrestatore>:

- nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza;
- nel caso B1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza;
- nei casi A2 e B2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni): dati del cedente (estero o residente) con l'indicazione del paese di residenza, relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito.

Blocco <CessionarioCommittente>: in tutti i casi (A1, A2, B1 e B2), identificativo IVA di colui che effettua l'estrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione.

Indicazione dell'imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto *extra*-UE di beni all'interno del deposito, l'autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito.

Compilazione del campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> della sezione <AltriDatiGestionali> con il valore "NellAnno" nel caso in cui l'estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito. In alternativa, valorizzazione del campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> della sezione <AltriDatiGestionali> con il valore "AnniPreced" nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta.

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> dei riferimenti del documento (compresa la data), emesso senza applicazione dell'IVA, che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (la fattura, bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto *extra*-UE di beni all'interno del deposito, l'autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l'IdSdI attribuito da SDI alla fattura ricevuta, se disponibile.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile inserire una numerazione progressiva *ad hoc*.

### **Registrazione del documento integrativo**

Se il documento integrativo TD22 riporta il riferimento alla bolletta doganale oppure un C/P italiano, verranno annotati l'imponibile e l'imposta nel registro delle fatture emesse e la sola imposta nel registro delle fatture di acquisto. Se il TD22 non riporta il riferimento alla bolletta doganale ed è indicato un C/P UE, verrà annotata solo l'imposta nel registro delle fatture emesse e nel registro delle fatture di acquisto. Nel caso in cui in fase di estrazione l'imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello risultante dalla bolletta doganale o fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta vanno annotati sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro delle fatture ricevute.

## **TD23 ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA**

**Descrizione dell'operazione:** il soggetto IVA che procede all'estrazione dal deposito IVA (ai fini dell'utilizzazione o commercializzazione in Italia) di beni introdotti ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera *c*), del D.L. n. 331 del 1993 (cessioni di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA), emette un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n.

633 del 1972 e l'imposta è versata, in nome e per conto suo, dal gestore del deposito mediante F24 intestato al soggetto che estrae, entro il giorno 16 del mese successivo all'estrazione. In alternativa, è possibile procedere all'estrazione dei beni senza pagamento dell'imposta utilizzando il *plafond* disponibile.

Si possono presentare due sub-casi a seconda che il soggetto che estrae i beni dal deposito IVA sia il medesimo che li abbia introdotti (caso A1) oppure sia un soggetto diverso da quello che li ha introdotti (caso A2).

In particolare, il soggetto IVA che estrae beni:

- nel caso A1 emette un'autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto *extra-UE*) oppure integra con IVA la fattura (nel caso di acquisto da soggetto UE o italiano) emessa senza applicazione dell'IVA all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito IVA;
- nel caso A2 emette un'autofattura con imposta (in caso di acquisto da soggetto *extra-UE*) oppure integra con IVA la fattura emessa senza applicazione dell'IVA (nel caso di acquisto da soggetto UE o italiano) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

A tal fine può, in entrambi i casi (A1 e A2), predisporre un documento ed inviarlo tramite SDI con tipo documento TD23 che verrà recapitato solo al soggetto emittente, indicando l'aliquota e l'imposta dovuta.

Alternativamente, il soggetto IVA che estrae i beni:

- nel caso A1: emette un'autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell'IVA (la fattura o, in caso di acquisto da soggetto *extra-UE*, l'autofattura) che certifica la cessione connessa all'introduzione dei beni nel deposito IVA;
- nel caso A2 emette un'autofattura cartacea oppure integra manualmente il documento senza applicazione dell'IVA (la fattura o, in caso di acquisto da soggetto *extra-UE*, l'autofattura) che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione nell'ipotesi di cessioni dei beni all'interno del deposito successive all'introduzione.

Nei casi sopra descritti (A1 e A2) la rettifica di un tipo documento TD23 trasmesso via SDI può essere effettuata trasmettendo un nuovo TD23 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere (in caso di rettifica di un'autofattura il documento trasmesso assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA).

Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022, al momento dell'estrazione dei beni dal deposito, il soggetto IVA non è obbligato, in nessun caso, a comunicare tramite il vecchio esterometro dell'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (neanche nel caso si tratti di acquisto da un soggetto non residente UE o *extra-UE*).

In generale l'obbligo di trasmissione dei dati tramite il vecchio esterometro in relazione alla fattispecie in esame (beni introdotti ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera c), del D.L. n. 331 del 1993 sussiste in un momento diverso e in particolare:

- all’atto dell’introduzione nel deposito dei beni (già presenti in Italia) a seguito di acquisto da soggetto non residente UE o *extra*-UE (la trasmissione è a cura del soggetto che li ha introdotti) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento integrativo con codice TD19 e Natura N3.6;
- all’atto dell’acquisto da soggetto non residente (UE o *extra*-UE) di beni che si trovano all’interno del deposito (la trasmissione è a cura del cessionario) solo qualora, in alternativa, non abbia trasmesso un documento con codice TD19 e Natura N3.6.

Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, fermo restando quanto appena esposto circa il momento in cui sorge l’obbligo di trasmissione dei dati di cui all’articolo 1, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 127 del 2015, il predetto obbligo si ritiene assolto con la trasmissione di un documento integrativo con codice TD19 e Natura N3.6 sia nell’ipotesi d’introduzione nel deposito dei beni (già presenti in Italia) a seguito di acquisto da soggetto non residente UE o *extra*-UE sia nell’ipotesi di acquisto da soggetto non residente (UE o *extra*-UE) di beni che si trovano all’interno del deposito.

## **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>:

- nel caso A1 (estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni): i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza in relazione all’acquisto senza applicazione dell’IVA connesso all’introduzione dei beni nel deposito;
- nel caso A2 (estrazione effettuata da soggetto diverso da quello che ha introdotto i beni): i dati del cedente (residente o estero) con l’indicazione del paese di residenza relativi all’acquisto immediatamente precedente l’estrazione dal deposito.

Blocco <CessionarioCommittente>: in entrambi i casi (A1 e A2) identificativo IVA di colui che effettua l’estrazione.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione.

Indicazione dell’imponibile presente nel documento che certifica l’acquisto precedente all’estrazione dei beni dal deposito IVA (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto *extra*-UE di beni all’interno del deposito, l’autofattura) e la relativa imposta calcolata dal cessionario. L’imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all’interno del deposito. Nell’ipotesi in cui si utilizzi il *plafond* disponibile in fase di estrazione dei beni indicare il codice Natura N3.5.

Compilazione del campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> della sezione <AltriDatiGestionali> con il valore “NellAnno” nel caso in cui l’estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto del bene custodito in deposito. In alternativa, valorizzazione del campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> della sezione <AltriDatiGestionali> con il valore “AnniPreced” nel caso in cui l’estrazione dal deposito avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto senza pagamento d’imposta.

Indicazione nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> dei riferimenti del documento, emesso senza applicazione dell'IVA che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (la fattura, oppure, in caso di acquisto da soggetto *extra-UE* di beni all'interno del deposito, l'autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via SDI, occorre indicare nel campo 2.1.6 l'IdSdI attribuito da SDI alla fattura ricevuta, se disponibile.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: si consiglia di adoperare una numerazione progressiva *ad hoc*.

### **Registrazione della fattura**

Il documento trasmesso con TD23 è annotato nel solo registro delle fatture di acquisto (con indicazione degli estremi del versamento effettuato con F24). Nel caso in cui in fase di estrazione l'imponibile dei beni estratti sia variato rispetto a quello fatturato in fase di introduzione, il maggiore imponibile con la relativa imposta va annotato nel registro degli acquisti.

### **TD24 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO, LETT. A), DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972**

#### **Descrizione dell'operazione:**

- 1) cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472 del 1996) che accompagni la merce;
- 2) prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.

Nelle suddette ipotesi il C/P può emettere una fattura differita di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera *a*), del d.P.R. n. 633 del 1972 adoperando il TD24 e trasmetterla allo SDI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e annotarla entro gli stessi termini.

### **Compilazione del documento**

Trattandosi di una fattura emessa dal C/P, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta (cfr. Risposta interpello n. 389 del 24 settembre 2019). È comunque consigliabile utilizzare la data dell'ultima operazione che si documenta.

### **Registrazione della fattura**

Il C/P annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni mentre il C/C annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture di acquisto con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

### **TD25 FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, TERZO PERIODO, LETT. B), DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972**

**Descrizione dell'operazione:** il cedente con riferimento alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, può emettere una fattura differita di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), del d.P.R. n. 633 del 1972, adoperando il TD25 e trasmetterla allo SDI entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni e annotarla entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione).

#### **Compilazione del documento**

Trattandosi di una fattura emessa dal cedente, i criteri di compilazione non presentano peculiarità rispetto alla compilazione dei campi di una fattura trasmessa con TD01.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica: è indicata una data ricadente nel mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.

#### **Registrazione della fattura**

Il cedente annota la fattura emessa nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (di emissione), mentre il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture di acquisto con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

### **TD26 CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI (EX ART. 36, QUINTO COMMA, DEL D.P.R. N. 633 DEL 1972)**

#### Cessione di beni ammortizzabili

**Descrizione dell'operazione:** il cedente che cede beni ammortizzabili (secondo la definizione dei criteri contabili) che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. n. 633 del 1972, emette una fattura inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

Il TD26 deve essere utilizzato, anche per le cessioni di beni ammortizzabili nei confronti di un soggetto non residente al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

La rettifica di un tipo documento TD26 può essere effettuata in ogni caso trasmettendo via SDI un nuovo TD26 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. Il documento rettificativo trasmesso può assumere la valenza di una nota di variazione ai fini IVA nell'ipotesi di cessionario residente oppure la valenza di una rettifica dell'esterometro nell'ipotesi di cessionario non residente.

Si ricorda che in quest'ultimo caso la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione della fattura ai fini IVA qualora quest'ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea e, pertanto, in tale ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

### **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: dati del cedente emittente.

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del cessionario.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Indicazione di imponibile e imposta o della Natura nel caso di non imponibilità.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.

### **Registrazione della fattura**

Il cedente annota la fattura nel registro delle fatture emesse. Il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro delle fatture di acquisto con riferimento al mese in cui vuole esercitare il diritto alla detrazione.

Passaggi interni ex articolo 36, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972

**Descrizione dell'operazione:** il C/P emette un'autofattura per i passaggi interni di beni e servizi *ex articolo 36, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972* che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, inviandola al sistema SDI con tipo documento TD26.

### **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P emittente.

Blocco <CessionarioCommittente>: gli stessi dati inseriti nel Blocco <CedentePrestatore>.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione.

Indicazione di imponibile e imposta.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: si potrà seguire la numerazione progressiva delle fatture emesse.

## **Registrazione della fattura**

Il C/P annota la fattura sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro delle fatture ricevute.

### **TD27 FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA**

**Descrizione dell'operazione:** nei casi di cessioni di beni di cui all'articolo 2, secondo comma, punti 4) e 5), del d.P.R. n. 633 del 1972, ossia:

- cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta;
- destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata all'atto dell'acquisto la detrazione dell'imposta.

il cedente trasmette allo SDI una fattura con tipo documento TD27<sup>7</sup>.

Il TD27 potrà essere adoperato anche per le prestazioni gratuite nell'ipotesi previste dall'articolo 3, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

## **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore> e Blocco <CessionarioCommittente>: dati del soggetto che emette l'autofattura.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione. Se si tratta di autofattura riepilogativa, può essere la data dell'ultima operazione o comunque una data del mese.

Indicazione di imponibile e imposta.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: si dovrà inserire la numerazione progressiva delle fatture emesse dal soggetto che sta integrando il documento.

## **Registrazione della fattura**

Il documento trasmesso con TD27 è annotato nel solo registro delle fatture emesse.

---

<sup>7</sup> Nel caso delle cessioni gratuite, qualora la cessione sia con rivalsa, va infatti adoperato il tipo documento TD01 o il TD24 se c'è DDT.

## **TD28 ACQUISTI DA SAN MARINO CON IVA (fattura cartacea)**

**Descrizione dell'operazione:** il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia che riceve una fattura cartacea<sup>8</sup> con addebito dell'imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve predisporre un documento con tipo documento TD28 e inviarlo tramite SDI per rispettare l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015. In presenza di una fattura cartacea emessa da un C/P di San Marino con addebito dell'imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD19 che, invece, deve essere adoperato per l'assolvimento dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.

Il documento TD28 può essere utilizzato anche per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis1, del d.lgs. n. 471 del 1997 in cui il cessionario/committente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, riceva una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal C/P non stabilito, ancorché identificato in Italia.

Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con TD28 **per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022**, il cessionario trasmette un documento della medesima tipologia del documento già trasmesso allo SDI (TD28), indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere:

- 1) se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal cedente, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta;
- 2) se la rettifica è dovuta a seguito di un errore nella comunicazione precedentemente inviata dal cessionario, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdI.

### **Compilazione del documento**

Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P residente nella Repubblica di San Marino che emette la fattura cartacea con addebito dell'imposta

Blocco <CedentePrestatore>: (solo in caso di emissione del TD28 per adempiere all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 9-bis1, del d.lgs. n. 471 del 1997): dati identificativi del C/P estero che ha

---

<sup>8</sup> A decorrere dal 1° luglio 2022, in applicazione delle disposizioni del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, negli scambi con la repubblica di San Marino le fatture saranno solo elettroniche, fatte salve le ipotesi di esonero. Infatti, il Decreto Delegato n. 147 del 5 agosto 2021 della Repubblica di San Marino stabilisce che: “*Sono esclusi dall'obbligo di emettere le fatture elettroniche di cui al comma 3 gli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell'anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00). Essi possono comunque decidere per l'emissione delle fatture elettroniche presentando apposita opzione*”.

emesso la fattura con addebito dell'imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana)

Blocco <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.

Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di effettuazione dell'operazione indicata nella fattura cartacea emessa dal C/P sammarinese oppure nella fattura cartacea emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.

Campo 2.1.1.4 <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente (ad esempio il protocollo del registro acquisti).

Campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura/nota di variazione cartacea originale emessa dal C/P sammarinese oppure dal C/P non stabilito identificato in Italia, oppure numero, data e IdSdI della comunicazione errata precedentemente inviata dal C/C.

Indicazione di imponibile e imposta come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

**Tabella riepilogativa dei codici natura IVA**

<b>N2.1</b>	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7- <i>septies</i> del DPR 633/72
<b>N2.2</b>	non soggette - altri casi
<b>N3.1</b>	non imponibili - esportazioni
<b>N3.2</b>	non imponibili - cessioni intracomunitarie
<b>N3.3</b>	non imponibili - cessioni verso San Marino
<b>N3.4</b>	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
<b>N3.5</b>	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
<b>N3.6</b>	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
<b>N6.1</b>	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
<b>N6.2</b>	inversione contabile - cessione di oro e argento ai sensi della legge 7/2000 nonché di oreficeria usata ad OPO
<b>N6.3</b>	inversione contabile - subappalto nel settore edile
<b>N6.4</b>	inversione contabile - cessione di fabbricati
<b>N6.5</b>	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
<b>N6.6</b>	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
<b>N6.7</b>	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
<b>N6.8</b>	inversione contabile - operazioni settore energetico
<b>N6.9</b>	inversione contabile - altri casi

## **CORRETTO UTILIZZO DEI CODICI NATURA IVA**

### **N2.1 – Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-*septies*, del d.P.R. n. 633 del 1972**

Il codice N2.1 deve essere inserito, in luogo dell’imposta, per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-*septies*, del d.P.R. n. 633 del 1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-*bis*, del medesimo decreto IVA. Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale IVA. Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-*bis*, lettera *a*), dovrà essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. Si precisa che, per le operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-*bis*, lettera *b*) non è obbligatorio riportare alcuna dicitura nel campo 2.2.1.16.1<TipoDato> del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.

### **N2.2 – Operazioni non soggette – Altri casi**

Il codice N2.2 va adoperato in tutti i casi in cui un soggetto IVA (ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972) non è obbligato ad emettere fattura. Al riguardo si confronti la FAQ n. 15 pubblicata il 27 novembre 2018 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate e aggiornata il 29 aprile 2021.

Il codice N2.2 deve altresì essere adoperato, in associazione ad un tipo documento con codice TD17 o TD19, per trasmettere tramite SDI i dati degli acquisti di servizi e di beni effettuati da un soggetto passivo italiano all’estero (non rilevanti ai fini IVA in Italia) i quali devono obbligatoriamente essere comunicati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-*bis*, del d.lgs. n. 127 del 2015<sup>9</sup>.

Il codice N2.2 deve essere adoperato anche dall’operatore in regime forfettario o di vantaggio che emette fattura elettronica via SDI utilizzando il formato XML.

### **N3.1 – Non imponibili – Esportazioni**

Il codice N3.1 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per esportazioni di beni effettuate nell’anno di cui all’articolo 8, primo comma, lettere *a*), *b*) e *b-bis*), del d.P.R. n. 633 del 1972, tra le quali sono ricomprese anche:

- le cessioni, nei confronti dei cessionari commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;

<sup>9</sup> Si fa riferimento ai casi analoghi a quelli riportati nella Risposta ad interpello n. 85, pubblicata il 27 marzo 2019 nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

- le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione Europea (articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *g*), del D.L. n. 331 del 1993). Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale IVA.

### **N3.2 – Non imponibili – Cessioni intracomunitarie**

Il codice N3.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per documentare i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del D.L. n. 331 del 1993, tra le quali sono comprese:

- l’ipotesi in cui il cedente nazionale consegni i beni per conto del proprio acquirente UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo appartenente ad altro Stato membro);
- l’ipotesi di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore UE al proprio cessionario di altro Stato membro ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione (triangolare comunitaria promossa da soggetto passivo nazionale);
- l’ipotesi di cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro dell’Unione europea (articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *f*), del D.L. n. 331 del 1993);
- i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
- i corrispettivi delle operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, del D.L. n. 331 del 1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato membro a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale IVA.

### **N3.3 – Non imponibili – Cessioni verso San Marino**

Il codice N3.3 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale IVA.

### **N3.4 – Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione**

Il codice N3.4 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-*bis* del decreto IVA (p.e. cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 del decreto IVA

(p.e. trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano.

Il valore di tali operazioni confluiscce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale IVA.

Attenzione: il codice **N3.4** dovrà essere adoperato anche nel caso di trasmissione di alcuni documenti integrativi, inviati dal cessionario/committente debitore d'imposta. A titolo di esempio: dal committente in caso di acquisti di servizi non imponibili da prestatore estero trasmessi con tipo documento TD17 (integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall'estero), oppure nel caso di trasmissione di un TD18 per integrazione fattura da *reverse charge* estero riferito ad acquisti non imponibili ai sensi dell'articolo 42 del D.L. n. 331 del 1993 (per acquisti esenti, ai sensi della medesima norma, dovrà invece essere adoperato il codice Natura N4).

### **N3.5 – Non imponibili – Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento**

Il codice N3.5 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluiscce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale IVA.

Attenzione: il codice **N3.5** dovrà essere adoperato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il *plafond* ad esempio nelle seguenti ipotesi:

- TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
- TD23: estrazione beni da Deposito IVA introdotti ai sensi dell'articolo 50, comma 4, lettera *c*), del D.L. n. 331 del 1993.

### **N3.6 – Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del *plafond***

Il codice N3.6 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per:

- le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
- le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea di cui all'articolo 38-*quater*, primo comma;
- le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi IVA di cui all'articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *c*), del D.L. n. 331 del 1993;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito IVA (articolo 50-*bis*, comma 4, lettere *e* e *h*), del D.L. n. 331 del 1993);
- i trasferimenti di beni da un deposito IVA ad un altro (articolo 50-*bis*, comma 4, lettera *i*), del D.L. n. 331 del 1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale IVA.

Attenzione: il codice **N3.6** dovrà essere utilizzato dal cessionario anche, ad esempio, nelle seguenti ipotesi:

- TD18 in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito IVA;
- TD19 in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA oppure di acquisto da cedente estero di beni all'interno del deposito IVA.

#### **N6.1 – Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero**

Il codice N6.1 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni all'interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'articolo 74, commi 7 e 8, del decreto IVA. Il valore di tali operazioni confluiscce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale IVA.

#### **N6.2 – Inversione contabile – Cessione di oro e argento ai sensi della legge n. 7 del 2000 nonché di oreficeria usata ad OPO**

Il codice N6.2 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di oro e argento ai sensi della legge 17 gennaio 2000, n. 7, nonché di oreficeria usata ad operatori professionali in oro. Il valore di tali operazioni confluiscce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale IVA.

#### **N6.3 – Inversione contabile – Subappalto nel settore edile**

Il codice N6.3 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d'imposta ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera *a*), del decreto IVA. Il valore di tali operazioni confluiscce nel rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione annuale IVA.

#### **N6.4 – Inversione contabile – Cessione di fabbricati**

Il codice N6.4 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l'imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera *a-bis*), del decreto IVA. Il valore di tali operazioni confluiscce nel rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione annuale IVA.

## **N6.5 – Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari**

Il codice N6.5 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera *b*), del decreto IVA. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale IVA.

## **N6.6 – Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici**

Il codice N6.6 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera *c*), del decreto IVA. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale IVA.

## **N6.7 – Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi**

Il codice N6.7 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettera *a-ter*), del decreto IVA. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale IVA.

## **N6.8 – Inversione contabile – Operazioni settore energetico**

Il codice N6.8 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lettere *d-bis*), *d-ter*) e *d-quater*), del decreto IVA. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale IVA.

## **N6.9 – Inversione contabile – Altri casi**

Il codice N6.9 va adoperato nel caso di fattura trasmessa via SDI per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice NON deve essere adoperato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre adoperare il codice N2.1.

## Istruzioni sull'utilizzo dei codici presenti nel blocco informativo <AltriDatiGestionali>

### 2.2.1.16

In questo blocco informativo il soggetto IVA che emette la fattura può indicare alcuni dati relativi all'operazione posta in essere utili alla gestione automatica della liquidazione dell'IVA e della compilazione delle comunicazioni e dei modelli dichiarativi nonché allo scambio di informazioni pattuite tra le parti. La valorizzazione del blocco secondo le indicazioni di seguito fornite consente di compilare in maniera più puntuale la bozza della liquidazione periodica IVA precompilata e la bozza della dichiarazione IVA precompilata.

È possibile inserire più blocchi <AltriDatiGestionali> per ciascuna riga di fattura.

Il blocco è composto dei seguenti elementi:

- 2.2.1.16.1 <TipoDato>: codice che identifica la tipologia di informazione.
- 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>: valore alfanumerico riferito alla tipologia di informazione.
- 2.2.1.16.3 <RiferimentoNumero>: valore numerico riferito alla tipologia di informazione.
- 2.2.1.16.4 <RiferimentoData>: data riferita alla tipologia di informazione.

#### 1. Regolarizzazione degli acquisti in sospensione eccedenti il *plafond* disponibile tramite modello di versamento F24

I contribuenti che hanno provveduto a regolarizzare le operazioni per le quali sia stata rilasciata dichiarazione d'intento oltre il limite del *plafond* disponibile mediante emissione di autofattura elettronica (TD21) e conseguente versamento dell'imposta, utilizzando il modello F24, possono fornire tale informazione all'atto dell'emissione dell'autofattura indicando nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> la stringa “**F24**”.

#### 2. Estrazione beni da deposito IVA

Nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito IVA, il soggetto IVA può trasmettere al SDI un documento (TD22 o TD23, per ulteriori informazioni vedi i paragrafi dedicati a queste tipologie di documenti) contenente i dati necessari per l'assolvimento dell'imposta in sospensione all'atto dell'introduzione dei beni nel deposito stesso. L'estrazione dei beni dal deposito IVA può essere effettuata nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'introduzione/acquisto del bene custodito in deposito o in anni d'imposta successivi. A seconda se l'anno di estrazione coincide o meno con quello di introduzione, l'imponibile e la relativa imposta devono essere compresi in campi diversi del quadro VF della dichiarazione IVA annuale (confronta le istruzioni per la compilazione del modello IVA). Pertanto, al fine di riportare correttamente i dati dell'operazione di estrazione in

dichiarazione annuale, il soggetto IVA può valorizzare l'elemento 2.2.1.16.1 <TipoDato> con la stringa:

- “**NellAnno**” nel caso in cui l'estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito;
- “**AnniPreced**” nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta.

### 3. Imprese agricole

In questo blocco le imprese agricole che effettuano cessione di beni rientrati nel regime speciale previsto dall'articolo 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, possono fornire le informazioni necessarie per la determinazione dell'IVA ammessa in detrazione. Il suddetto regime speciale si applica solamente alle cessioni di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 e consente la detrazione dell'IVA, non sulla base degli acquisti effettuati, bensì in via forfettaria mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione sull'ammontare delle cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

Al fine di consentire all'Agenzia la predisposizione delle bozze di liquidazione periodica e dichiarazione IVA precompilate con una più puntuale determinazione dell'imposta ammessa in detrazione, occorre che l'emittente valorizzi i campi seguenti nella fattura che documenta la cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972:

- Campo <TipoDato> con la stringa “**ALI-COMP**” (in presenza di tale stringa deve essere valorizzato anche l'elemento <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione applicabile ai prodotti agricoli o ittici ceduti);
- Campo <RiferimentoNumero> con la percentuale di compensazione stabilita con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, per il gruppo di prodotti di riferimento del bene ceduto (questo elemento deve essere compilato quando il campo <TipoDato> è valorizzato con “ALI-COMP”).

Le suddette informazioni aggiuntive con le medesime modalità di compilazione del blocco <AltriDatiGestionali> di cui sopra, possono essere fornite anche nel caso di cessione di prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A non imponibili ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché di cessioni intracomunitarie degli stessi (ossia le cessioni con natura N3.X), per le quali spetta la detrazione forfetizzata dell'IVA in base alla percentuale di compensazione corrispondente.

Le aziende agricole possono anche effettuare cessioni o prestazioni non rientranti nelle attività agricole in regime speciale, per le quali IVA ammessa in detrazione non può essere determinata in base alle percentuali di compensazione, in particolare:

- le cessioni di prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (l'IVA ammessa in detrazione è determinata secondo le regole ordinarie dell'IVA);
- operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972 (l'IVA ammessa in detrazione è forfettizzata nella misura del 50% dell'IVA assolta sulle operazioni di vendite).

Al fine di agevolare la liquidazione dell'IVA, il produttore agricolo può indicare nella fattura elettronica i dati utili per identificare e soprattutto distinguere le suddette operazioni attive non rientrati nel regime speciale.

Nel caso di cessioni prodotti agricoli diversi da quelli compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, il cedente potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> nel modo seguente:

- campo 2.2.1.16.1 <**TipoDato**> con la stringa “**NO-COMP**”.

Nel caso, invece, la fattura emessa sia riferita ad operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972, il C/P potrà valorizzare il blocco <AltriDatiGestionali> nel modo seguente:

- campo 2.2.1.16.1 <**TipoDato**> con la stringa “**OCC34BIS**”.